



	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Istruzione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2391 del 27/11/2012

OGGETTO: Offerta Formativa per l'Anno Scolastico 2013-2014 (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si aggiorna il quadro veneto in materia di programmazione dell'offerta educativa sul territorio (D.Lgs. 112/1998 e dalla L.R. 11/2001).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Con il provvedimento in esame la Giunta Regionale intende dare seguito a quanto previsto dalla DGR n. 1197 del 25 giugno 2012, in particolare:

- l'anticipo nella tempistica della fase decisoria e di confronto sull'offerta formativa per poter produrre un documento finale utile nel momento propedeutico dell'orientamento scolastico;
- la disaggregazione dell'approvazione del piano dell'offerta formativa rispetto a quello del dimensionamento scolastico che implica l'attivazione di un processo più complesso da parte degli Enti locali interessati.

Lo stesso atto, annunciando che *"in Veneto, a partire dal 1998, la Regione, le scuole autonome, gli Uffici Scolastici Regionale (USRV) e Provinciali, i Comuni, le Province, le loro associazioni, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), parti sociali, hanno condiviso un modello di governance territoriale che è risultato efficace: tale modello ha prodotto scelte importanti sul nuovo dimensionamento e sulla razionalizzazione dell'offerta formativa"*, ha considerato l'allargamento delle competenze e la condivisione delle responsabilità come sistema ordinario per amministrare il nostro territorio, in linea con quanto previsto dalla normativa statale.

Con il richiamo alla normativa statale, si fa riferimento in particolare al D.Lgs n. 112/1998 del quale sinteticamente si riassumono gli estremi in relazione alle competenze amministrative dei soggetti coinvolti sul territorio per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione:

Competenze dello Stato: criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; valutazione del sistema scolastico; determinazione e assegnazione risorse finanziarie e personale; scuole militari e corsi nell'ambito dei settori della difesa e pubblica sicurezza; scuole gestite da soggetti extracomunitari; conservatori, accademie, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.); scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.

Competenze delle Regioni: programmazione dell'offerta formativa, programmazione della rete scolastica, fissazione del calendario scolastico; erogazione di contributi a scuole non statali.

Competenze di Province e Comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d'urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento

scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Queste disposizioni generali sono state rivisitate dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, riguardo alle competenze dei soggetti territoriali in materia scolastica, ha palesato chiaramente la volontà di coinvolgimento di tutti gli attori interessati al governo della materia pubblica con l’obiettivo della buona gestione della stessa.

Infatti l’ipotesi di un sistema a rete al quale partecipano tutti i soggetti su menzionati, in una logica in cui la partecipazione, la sussidiarietà e l’efficienza diventano i punti di riferimento, è confermata da:

- il forte dimensionamento delle competenze statali; allo stesso si è mantenuta la potestà legislativa esclusiva solo per quanto concerne le “*norme generali sull’istruzione*”, cioè i cosiddetti principi fondamentali, mentre ha invece potestà legislativa concorrente in materia di “*istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche*” e con esclusione della istruzione e formazione professionale (quest’ultima spetta alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, comma 4 art. 117 Costituzione);
- il concentrarsi delle competenze in capo alla Regione sull’espletamento di compiti di programmazione, di coordinamento e di indirizzo, con il conseguente trasferimento di funzioni a Province o Comuni secondo le rispettive competenze.

Tale prospettiva è stata ribadita anche dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13 del 2004, n. 200 del 2009 e n. 147 del 2012 e a questo principio si è attenuta la Regione approvando la DGR n. 1197 del 25 giugno 2012, essendo la programmazione dell’offerta formativa certamente un settore nel quale è possibile e, anzi, auspicabile e necessaria attuare una pianificazione partecipata.

Le linee guida avevano predisposto un cronogramma al fine di consentire una tempistica in linea con le esigenze di orientamento ed operative del sistema scolastico veneto. A tal fine sono stati definiti i tempi di convocazione delle Commissioni di Distretto Formativo e l’inoltro alla Regione, entro il 31 ottobre 2012, delle risultanze di dette Commissioni. Tali tempi hanno consentito la convocazione della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) il giorno 7 novembre 2012. La stessa DGR n. 1197/2012 ha infatti stabilito che l’analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti Locali fosse effettuata, in fase istruttoria, da detta Commissione mista, nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione n. 288 del 29 ottobre 2012, la quale ha completato, in data 16 novembre 2012, la verifica dei provvedimenti inviati, sia dai Comuni, per l’eventuale parte di competenza, sia dalle Amministrazioni provinciali che, come previsto, hanno convocato e presieduto le varie Commissioni di Distretto Formativo.

Per l’approvazione della nuova offerta formativa, prevista dal cronogramma entro il 20 novembre 2012, si conferma che è stato rispettato il principio secondo cui i nuovi indirizzi da attivare devono:

- *risultare utili e originali, in base ad analisi mirate, nell’ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe;*
- *risultare coerenti con l’offerta formativa esistente, anche nell’ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall’altro; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un “campus” (viene definito campus un’area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);*
- *risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo;*
- *presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’A.S. 2013-14 atti a garantire l’attivazione della stessa ed il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR 81/2009;*
- *provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nell’ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di “campus”.*

Vale inoltre la pena ricordare come per gli indirizzi approvati *“costituisce criterio di preferenza la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito. Gli indirizzi presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.”*

Per quanto stabilito dalla DGR 1197/2012, in attuazione dell’art. 52 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione inoltre promuove *“ogni azione utile al fine di superare la frammentazione delle filiere formative”* individuando come finalità di massima:

- *“il rispetto sostanziale dei principi di sussidiarietà e delle specificità territoriali, con una visione integrata alla realtà economico-produttiva;*
- *la creazione, ove possibile, e lo sviluppo, ove presenti, dei poli formativi sinergici con il territorio;*
- *la possibile collaborazione interregionale per la loro costituzione”.*

Vista inoltre l’intesa in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre 2012, ai sensi del succitato art. 52 del D.L. 5/2012, che ha sancito l’adozione delle linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale, si ricorda che la prospettiva è quella di giungere ad una razionale riorganizzazione dell’offerta formativa, avendo come riferimento le realtà produttive del nostro territorio, concentrate nei cosiddetti distretti produttivi, già riconosciuti a livello regionale, in un processo di integrazione e di scambio di conoscenze e saperi tra il mondo del lavoro e le attività promosse da tutto il sistema formativo della Regione.

Sono state prese in considerazione le proposte di attivazione di nuovi indirizzi assunte dagli Enti Locali interessati e le istruttorie effettuate dalle Commissioni di Distretto Formativo appositamente costituite.

In proposito si precisa che sono state prese come riferimento le Deliberazioni delle Giunte provinciali le quali dovevano attenersi a quanto previsto dalle disposizioni regionali (DGR n.1197/2012 già citata) che in materia di composizione e di poteri delle Commissioni di Distretto Formativo stabilisce che:

“Le Commissioni di Distretto Formativo (“ambito” ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1) costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:

- *il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;*
- *i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo (o loro delegati); qualora le istituzioni scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l’invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci (o i delegati) dei distretti formativi interessati;*
- *un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;*

È invitato, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09 e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Il parere obbligatoriamente espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo deve avere una motivazione unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare verbalizzato e contenere in modo chiaro le opzioni scelte. Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia e quello dell’Ufficio Scolastico Regionale.”

Con riferimento a quanto su riportato e a fronte di dubbi interpretativi che riguardassero l’ammissione o meno di nuovi indirizzi nel caso di mancanza di unanimità si è fatto riferimento alla espressione della valutazione di merito della maggioranza semplice dei presenti, così come risulta agli atti.

Per quanto attiene i così detti indirizzi silenti, ovvero quelli autorizzati ma non attualmente avviati e in particolare appartenenti al vecchio ordinamento, in quanto per quelli di nuova istituzione è vigente la regola già ricordata di tolleranza massima di un triennio di non attivazione, non si è previsto di evidenziarli in uno specifico documento attenendosi alla nota tecnica inviata dall’USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011.

L’USRV infatti ritiene non essere necessario procedere alla soppressione degli indirizzi silenti del vecchio ordinamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto gli stessi, al termine del percorso di studio decadranno automaticamente.

Non sono state in questa sede accolte le richieste pervenute dal territorio per l’attivazione di licei ad indirizzo sportivo. Per tale percorso scolastico non risulta infatti ancora approvato il relativo regolamento ordinamentale. Si procederà perciò con successivo provvedimento all’eventuale autorizzazione per l’attivazione di tali indirizzi, una volta che verrà perfezionato l’iter normativo previsto per l’ingresso dei percorsi di “liceo sportivo” negli ordinamenti scolastici. Dato che il numero di tali indirizzi attivabili nella

nostra Regione dovrebbe essere, visti gli studi preliminari redatti a livello tecnico-operativo, pari a 7, sarà invitata ciascuna Provincia ad individuare, se nel caso, un unico istituto presso cui avviare il percorso di studi in questione.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di nuovi indirizzi contenute nell'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e che non sono state respinte con motivazione dalla Commissione mista Regione – USRV, sono coerenti con le disposizioni delle Linee-Guida relative all'Anno Scolastico 2013-14, approvate dalla Giunta regionale con la più volte citata Deliberazione n. 1197 del 25 giugno 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA la L.R. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;
- VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la DGR del 25 giugno 2012, n. 1197, "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2013-2014. Linee-Guida";
- VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011 art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;
- VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;
- VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 26 gennaio 2012, n. 233, relativa alle nuove articolazioni delle aree di indirizzo per gli istituti tecnici e professionali;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare la nuova offerta formativa per l'A.S. 2013-14 (strutturata in nuovi indirizzi, nuove articolazioni, nuove opzioni, ecc.) descritta nell'**Allegato A**, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che rispondono ai criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 1197 del 25 giugno 2012;

3. di prendere atto, per quanto riguarda gli indirizzi silenti, della nota dell'USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011, ovvero della sostanziale decadenza degli stessi qualora non attivati al termine di un triennio dalla loro approvazione;
4. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento sull'offerta formativa regionale che si rendessero necessari;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia